

## Relazione illustrativa

La proposta normativa è finalizzata ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e relativi al settore del turismo. In particolare, l'articolato intende dare attuazione alla misura 4.2 (Fondi per la competitività delle imprese turistiche), di competenza del Ministero del turismo, prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR approvato in data 13 luglio 2021 dal Consiglio dei ministri dell'Economia e delle Finanze dell'UE (ECOFIN), nell'ambito della Missione 1 del Piano dedicata alla "digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura".

Tale missione "sostiene la transizione digitale del Paese, nella modernizzazione della pubblica amministrazione, nelle infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo. Ha l'obiettivo di garantire la copertura di tutto il territorio con reti a banda ultra-larga, migliorare la competitività delle filiere industriali, agevolare l'internazionalizzazione delle imprese. Investe inoltre sul rilancio di due settori che caratterizzano l'Italia: il turismo e la cultura" (**così il PNRR**).

Al settore del turismo, insieme a quello della cultura, è dedicata la componente 3 della Missione denominata "Turismo e cultura 4.0", che si declina, con riguardo al turismo, in tre investimenti (4.1. Hub del turismo digitale, 4.2. Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche, 4.3. Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici) e una riforma (4.1. Ordinamento delle professioni delle guide turistiche).

Quanto alla tempistica di adozione delle misure, entro il quarto trimestre 2021, il PNRR prevede l'adozione della politica di investimento per: i) Fondo BEI, ii) Fondo nazionale per il turismo, iii) Fondo di garanzia per le PMI, iv) Fondo rotativo, e l'adozione del decreto di attuazione per il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.

Le misure sono adottate nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, prevedendo l'adempimento degli obblighi inerenti al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. In tal modo, in particolare, sarà possibile monitorare il rispetto della soglia de minimis, entro la quale non trovano applicazione i principi della normativa in materia di aiuti di Stato, in considerazione della limitata entità degli importi, inidonei a incidere sulle regole unionali della concorrenza.

In questo contesto, con riferimento alle singole disposizioni si evidenzia quanto segue.

**L'articolo 1** è volto a riconoscere specifici benefici fiscali in capo agli operatori turistico – ricettivi, attraverso il meccanismo del credito d'imposta al quale può, altresì, aggiungersi la fruizione di un contributo a fondo perduto al fine di consentire interventi di riqualificazione delle strutture ricettive con l'obiettivo del superamento dello stato di crisi legato alla pandemia da Covid-19 e del rilancio delle attività imprenditoriali interessate. La misura è inserita nell'investimento 4.2 M1C3 del PNRR.

Attualmente gli articoli 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, e successivamente modificato dall'articolo 7 comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevedono il beneficio fiscale del credito d'imposta nella misura del 65% per gli interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture, per le annualità 2020, 2021 e 2022. La nuova disciplina introduce la possibilità di beneficiare di un credito d'imposta pari all'80% dell'ammontare delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di compensabilità previsti, per ogni operatore, dagli articoli 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che il credito non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento; ai fini della verifica di tale ultimo limite, la disposizione prevede che il Ministero del turismo, in via preventiva rispetto alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmetta all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; l'opzione in esame è stata preferita, rispetto alla possibile adozione di un successivo provvedimento ad hoc del direttore dell'Agenzia, in quanto ritenuta l'unica idonea a consentire il rispetto della tempistica per l'attuazione del PNRR come stabilita dalla Commissione Europea.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Tali caratteristiche arricchiscono l'attrattività della misura per incentivare l'investimento innovativo e green in questo periodo di scarsa liquidità post Covid per un settore in difficoltà di liquidità come quello ricettivo-turistico.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta è prevista la necessità di presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziata a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Per i medesimi beneficiari del credito d'imposta è riconosciuto anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro.

Tale importo può essere aumentato in presenza delle condizioni cui al comma 2 al fine di rendere l'intervento coerente con le finalità perseguite dal PNRR, per le iniziative promosse da giovani, da donne e da imprese del Mezzogiorno; sono, altresì, valorizzate le spese per la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale.

In particolare, il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro, per l'imprenditoria femminile e giovanile tra i 18 anni e 35 anni che operano nel settore del turismo;

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Credito d'imposta e contributo a fondo perduto sono tra loro cumulabili, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5.

L'ammontare massimo dei contributi è erogato, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un'anticipazione non superiore al 30% a fronte della presentazione di idonea garanzia.

Per le spese ammissibili, di cui al comma 5, inerenti al medesimo progetto non coperte dal credito d'imposta e dal contributo a fondo perduto, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica", a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, il tutto nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche, come richiesto dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Quanto all'identificazione del contesto oggettivo di riferimento, il contributo a fondo perduto ed il credito d'imposta sono riconosciuti per una serie di interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica delle strutture, di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali e di digitalizzazione; sono incentivati anche gli interventi di edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, ma solo se funzionali alla realizzazione degli interventi d'implementazione dell'efficienza energetica e di eliminazione delle barriere architettoniche, requisito, quest'ultimo, che differenzia tale tipo di beneficio rispetto alla previgente disciplina del credito di imposta.

È prevista, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la pubblicazione, da parte del Ministero del turismo, di un provvedimento contenente le modalità applicative per l'erogazione degli incentivi, ivi inclusa l'individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi che sono concessi secondo l'ordine cronologico delle domande.

L'esaurimento delle risorse è comunicato agli operatori del settore con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

La disposizione prevede anche una disciplina transitoria e, in particolare, stabilisce che la nuova disciplina si applica agli interventi avviati dopo l'entrata in vigore della disciplina stessa e a quelli avviati e non conclusi prima di tale data, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, come consentito ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento e del Consiglio del 12

febbraio 2021 istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Agli interventi conclusi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1 continuano ad applicarsi, ai fini del credito d'imposta, le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e all'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dall'articolo 7 comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 nonché, il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 20 dicembre 2017, n. 598, anche in relazione ai beneficiari e agli interventi di cui al citato articolo 79.

Gli incentivi oggetto dell'articolo 1 non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modificazioni.

Le spese ammissibili devono risultare conformi alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852 che rappresenta una condizione vincolante per il finanziamento con le risorse comunitarie.

Sempre al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva si prevede che il Ministero del turismo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorni gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.